

COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it

CODICE ENTE: 10183

Deliberazione n. 16

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI II^ CONVOCAZIONE

Oggetto: RETTIFICA, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 14bis DELLA L.R. 12/2005, DELL'ART. 37.5 NORME TECNICHE ATTUATIVE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T.

L'anno **2013** addì **26** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BUELLI SERGIO	SINDACO	Presente
LONGA DENISE	CONSIGLIERE	Presente
MENI IRENE	CONSIGLIERE	Assente
FALCONI GIOVAN MARIA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBETTI MARIO	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBETTI MIRCO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBETTI FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
CANTAMESSA FABIO	CONSIGLIERE	Presente
TURRA FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
VALETTI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
FRERI RENATO	CONSIGLIERE	Presente
FARINOTTI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
SANGALLI MARIA GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti: 12

Totale assenti: 01

Assiste il Segretario Comunale, **Dott. Stefano Valli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. **BUELLI SERGIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **03** dell'ordine del giorno.

Il Sindaco-Presidente illustra i contenuti del presente punto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la società Immobiliare Lago sas è proprietaria di un fondo ubicato nel Comune di Ranzanico, ricompreso, nel previgente P.R.G., all'interno di un Piano attuativo a destinazione produttiva-residenziale, approvato con delibera consiliare n. 15 del 27 maggio 2002;
- la convenzione urbanistica del Piano attuativo in questione - che prevedeva la realizzazione di una volumetria complessiva pari a mc 18.000, equamente divisa tra le destinazioni previste - veniva stipulata nel dicembre 2002, ad essa faceva seguito la sottoscrizione, nel novembre 2008, di una successiva convenzione di Variante, con la quale venivano modificate le sole opere di urbanizzazione in precedenza contemplate;
- la società provvedeva quindi alla realizzazione del comparto residenziale (mc 9.000), ultimando altresì le complessive opere di urbanizzazione previste, mentre la volumetria destinata al comparto produttivo (mc 9.000) non veniva edificata;

CONSIDERATO che:

- con l'approvazione in via definitiva del Piano di Governo del Territorio, viene mantenuta l'edificabilità non attuata nel comparto - classificato ora come "Ambito soggetto a Piano attuativo in attuazione o in itinere B4/6" - con il cambio di destinazione d'uso da produttiva a residenziale ed una riduzione della volumetria da mc 9.000 a mc 6.000;
- attraverso il nuovo strumento urbanistico generale, vengono confermati i parametri urbanistici ed edilizi previsti per lo strumento attuativo a suo tempo approvato, fissando tuttavia l'altezza massima degli edifici - prevista in precedenza in m 7,50 - in m 5;
- tale misura risulta incoerente con le complessive previsioni dettate, non consentendo nei fatti la realizzazione dell'intera volumetria residenziale assegnata dal PGT al comparto;

TENUTO CONTO che:

- il Piano di Governo del Territorio del Comune di Ranzanico è stato definitivamente approvato, ai sensi di quanto espressamente stabilito dalla LR 12/2005, con deliberazione consiliare n. 8 del 15 maggio 2013. Attualmente è in corso la procedura regionale di validazione, che si concluderà con la pubblicazione dell'avviso di approvazione del nuovo strumento urbanistico generale sul BURL, adempimento al quale è subordinata l'efficacia dello stesso;
- è opportuno rilevare che l'art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 prevede la possibilità per le Amministrazioni locali di procedere, con motivata delibera di Consiglio Comunale, alla mera correzione di eventuali errori materiali e alla rettifica degli atti di PGT, senza che all'uopo sia necessario attivare l'iter per l'approvazione di specifica Variante allo strumento urbanistico stesso.

La norma in esame recita:

"I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune".

- la suddetta norma riprende quanto già disciplinato con l'art. 4 della L.R. 23/97 (ora abrogata). Nello specifico, pur essendo appunto tale articolo stato abrogato dalla L.R. 12/2005, la corrispondenza esistente tra il contenuto dello stesso e quello del citato art. 13 comma 14bis, fa ritenere ancora valido il criterio interpretativo fornito a suo tempo dall'Ente regionale.

RAVVISATO che le ipotesi di correzione di errori materiali e rettifiche degli atti di cui alla normativa vigente debbano avere sostanzialmente carattere di correzione formale di errori riscontrati negli elaborati del Piano di Governo del Territorio, anche sotto il profilo della incongruità delle previsioni dettate;

VISTA la Legge Urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 riportato in calce al presente provvedimento;

DATO ATTO che la votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti:	n. 12	
“ votanti:	n. 12	
Voti favorevoli:	n. 08	
“ contrari:	n. 04	(Freri Renato, Valetti Luca, Farinotti Fabio, Sangalli Maria Giovanna)
“ astenuti:	nessuno;	

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto che:
 - la previsione di un'altezza massima degli edifici pari a 5 m., per le ragioni evidenziate, non risulta compatibile - in quanto incongrua - con le previsioni volumetriche assegnate all'ambito in questione.
 - tale circostanza, palesemente frutto di un errore materiale riscontrabile nell'art. 37.5 delle Norme tecniche di attuazione del P.d.R. dell'approvato strumento urbanistico generale, è riconducibile all'ambito di applicazione dello specificato articolo, tenuto conto, naturalmente, del criterio interpretativo di cui si è fatta menzione in precedenza.
 - secondo quanto espressamente stabilito dalla citata norma, la correzione degli errori materiali e la rettifica degli atti del PGT attraverso l'indicata procedura, non costituisce Variante agli atti del Piano di Governo del Territorio, non comportando espressamente modifiche in aumento al dimensionamento residenziale determinato.
 - con la fissazione in m 6 dell'altezza massima degli edifici realizzabili nell'Ambito B4/6, viene data piena attuazione alle previsioni del PGT.
3. Di provvedere alla correzione dello specificato errore materiale, mediante rettifica del parametro di altezza massima dei fabbricati - da m 5 a m 6 - secondo la procedura prevista dall'art. 13 comma 14bis della LR 12/2005.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione, espressa nelle forme di legge, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 12	
“ votanti:	n. 12	
Voti favorevoli:	n. 08	
“ contrari:	n. 04	(Freri Renato, Valetti Luca, Farinotti Fabio, Sangalli Maria Giovanna)
“ astenuti:	nessuno;	

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.


.....

.....
Vista la proposta di deliberazione di cui al presente atto, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica a norma art. 49, 1° comma, e dell'art.147bis del D.Lgs.267/2000.

Ranzanico, li 26.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA-TERRITORIO-URBANISTICA

Il Sindaco
Sergio Buelli





COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it

Deliberazione n. 16 del 26.09.2013

**IL PRESIDENTE
BUELLI SERGIO**



**IL SEGRETARIO COMUNALE
VALLI dott. STEFANO**

Si attesta l'avvenuta affissione del presente atto all'Albo Pretorio "on line" in data 03.10.2013

IL MESSO COMUNALE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. n. 124 del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 69/2009 e s.m.i. è stata PUBBLICATA all'Albo Pretorio "on line" (sito web: www.comune.ranzanico.bg.it) il giorno 03.10.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, dal 04.10.2013 al 18.10.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Valli dott. Stefano

Addì, 03.10.2013



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio "on line" in data è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma III, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, _____